La flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli **appalti pubblici** è ritenuta dalle imprese europee e da una estesa maggioranza degli Stati Uniti uno stimolo ad introdurre più forti dosi di competitività nelle commesse pubbliche. Questa "zona grigia" del mercato interno registra la modesta percentuale del 2% di appalti pubblici aggiudicate ad imprese non nazionali, con ascesa al 5% nel caso di filiali di imprese straniere.
Secondo il governo italiano, la flessibilità non deve esaltare il potere discrezionale delle entità contraenti e deve essere ricondotta, in ogni caso, alle regole base della trasparenza e della concorrenza. Le proposte di direttiva redatte dall'esecutivo comunitario per concentrare in soli due testi codificati sia gli appalti banditi dalle entità contraenti pubbliche sia a quelli banditi dai concessionari in esclusiva nei settori di pubblico servizio, come acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni, passeranno al vaglio del Parlamento europeo nel marzo 2001. Dal primo dibattito politico è derivato un successo italiano perché tra le clausole di esclusione obbligatoria dalle gare figurano la appartenenza ad organizzazioni criminali e la corruzione, con sentenza passata in giudicato, dopo uno studio del fenomeno avvenuto nel "Gruppo Falcone" nell'ambito della Commissione europea.
Rafforzare l'attuale sistema giuridico, per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nell'Unione europea, è l'obiettivo cardine verso cui si è orientato il governo italiano, affrontando i lavori concernenti le proposte di revisione della direttiva **sicurezza generale dei prodotti** che tende ad armonizzare le misure già in vigore presso gli Stati membri.
La necessità di garantire i consumatori, imponendo un obbligo generalizzato di commerciare soltanto prodotti sicuri è dovuta anche alle recenti crisi del settore alimentare e ad alcune debolezze riguardanti la sicurezza nel settore non alimentare.
Il governo italiano ritiene utile costruire un quadro legislativo di livello orizzontale per disciplinare prodotti non contemplati dalla specifica legislazione settoriale e completare la legislazione attuale.
Coerentemente con lo scopo prefissato la proposta di direttiva vuole così considerare i prodotti non soggetti alla legislazione settoriale, i prodotti soggetti alla legislazione settoriale, (attuale e futura) per le categorie di

rischi, non previsti dalla legislazione settoriale, gli obblighi dei fabbricanti, dei distributori e degli Stati membri, i criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti.
Intende, inoltre migliorare, i sistemi di notifica e di scambio di informazioni già previsti tra cui, in particolare, il sistema di informazione rapida (RAPEX) per i prodotti che presentano un rischio grave ed immediato.
La proposta, attualmente in posizione comune, tende ad accrescere la trasparenza, ad aumentare la sorveglianza dei mercati, a rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri, a stabilire regole più efficaci per ritirare dal mercato i prodotti pericolosi e la possibilità di vietare l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti ritirati dal mercato a livello comunitario.
Ancora bloccata risulta la discussione sul dossier relativo alla vendita a distanza dei **servizi finanziari**, che prevede un obbligo generale di informazione ai consumatori, preliminare alla conclusione del contratto e un diritto di recesso successivo, stante la divisione tra una maggioranza di undici Stati membri favorevoli ad un'armonizzazione minimale e quattro delegazioni orientate verso l'armonizzazione totale, posizione assunta anche dal Parlamento europeo in prima lettura.
Il principio dell'armonizzazione minimale consente agli Stati membri di adottare norme nazionali sulla protezione dei consumatori più favorevoli rispetto a quelle comunitarie. Viceversa l'applicazione del principio del paese di origine (principio del mercato interno), adottato nella recente direttiva sul commercio elettronico, consente una fluidificazione della libera prestazione dei servizi. L'Italia ha ritenuto opportuno privilegiare, per questa proposta di direttiva, il principio del paese di destinazione, considerato più idoneo a tutelare i consumatori, in sintonia con la maggioranza degli altri Paesi.
La Presidenza francese ha cercato di perseguire un'armonizzazione totale limitata ad alcuni obblighi di informazione preliminare alla conclusione del contratto ed applicare il diritto del paese di residenza del consumatore negli ambiti coperti da direttive settoriali relative a determinati prodotti finanziari, nonché nei settori non ancora armonizzati. Un'apposita

comunicazione dell'esecutivo comunitario, dedicata all'applicazione della direttiva commercio elettronico ai servizi finanziari, prevista per l'inizio del 2001, consentirà di riprendere i lavori su questo dossier sotto presidenza svedese.

Da un'importante filiera economica settoriale, il **turismo** è diventato oggi un settore trasversale che coniuga economia, socialità ed ambiente.

Il quadro generale prevede che entro il 2010 si possano creare da 2,2 ai 3,3 milioni di posti di lavoro con un tasso di crescita dell'1,5% che andrebbero ad aggiungersi ai 9 milioni esistenti.

Nell'incontro informale dei ministri del turismo, svoltosi a Lille il 22 novembre 2000 e dedicato alla politica di sviluppo sostenibile del turismo europeo, è emersa una comune e forte volontà di tutti gli Stati membri di promuovere un approccio integrato del turismo utilizzando il metodo del coordinamento aperto.

Seguendo le indicazioni del Consiglio europeo di Lisbona, questo metodo si basa su un processo di apprendimento che stimola lo scambio delle migliori prassi poste in atto dai Paesi membri, aiutando gli altri a migliorare le rispettive politiche nazionali.

Organizzare uno scambio di informazioni tra Stati membri, incoraggiare la creazione di una carta del turismo, stimolare prodotti e programmi turistici intra-europei che valorizzino la diversità e ricchezza dell'offerta in Europa, porre in essere un'azione coordinata e determinante per migliorare la formazione e le condizioni di lavoro, introdurre un sistema di osservazione sull'impiego nel settore turistico sono i risultati più importanti emersi al seminario.

Il governo italiano è fortemente interessato ad un maggior coordinamento di tutti gli aspetti connessi con l'attività turistica valutando, con i Paesi dell'Unione che lo ritengano utile, come giungere ad approfondire la cooperazione in questo settore strategico, aumentando l'occupazione e non trascurando la possibilità di ricorrere a forme di cooperazione tra Stati, non consentendo attualmente il Trattato una politica comunitaria del turismo.

Nel 2001, sotto presidenza svedese e belga, il governo italiano sosterrà l'azione di completamento del mercato interno nel diritto societario e nella proprietà intellettuale. La difesa delle piccole e medie imprese,

l'alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sull'economia, la tutela degli investitori nelle transazioni finanziate comunitarie effettuate tramite Internet, lo sviluppo del commercio elettronico e delle comunicazioni commerciali funzionali alla promozione dell'attività commerciale delle imprese, saranno perseguite durante i negoziati comunitari.
Sono programmate iniziative di cooperazione nel settore turistico, con l'auspicio che possa divenire in futuro una vera politica comunitaria.
L'acquisto di beni e servizi da parte del settore pubblico deve mantenere inalterato l'alto livello di garanzia previsto attualmente dalla legislazione comunitaria e nazionale di recepimento.

3.2 FISCALITÀ E FINANZA

Dal Vertice europeo di Santa Maria da Feira è derivato un forte impulso all'accordo sia per la tassazione dei redditi da risparmio sia per la tassazione di interessi e diritti tra società di Stati membri diversi.
Il transitorio mantenimento del segreto bancario per tre Stati membri rallenta l'adozione definitiva del pacchetto fiscale mentre negoziati con Stati terzi dovrebbero impedire distorsioni di concorrenza e fenomeni di dumping fiscale. Prevista una prossima disciplina organica dei fondi comuni di investimento, con attiva partecipazione dell'Italia, quarta nel mercato mondiale del risparmio gestito.

Dopo i lunghi negoziati tenutisi infruttuosamente negli ultimi anni, il Consiglio Ecofin del 27 novembre 2000 ha raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione europea sulla **tassazione dei redditi da risparmio**, che, unitamente al Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e alla proposta di direttiva sul pagamento di interessi e diritti tra imprese situate in Stati membri diversi, costituisce il "pacchetto fiscale " presentato dal Commissario Monti, volto a combattere la concorrenza

fiscale dannosa nell'Unione europea, riducendo le distorsioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico.

Per il "Codice" già nel dicembre del 1997 era stata adottata una Risoluzione che delineava gli obiettivi da perseguire e stabiliva gli elementi per la definizione delle misure fiscali considerate dannose nonché del calendario della loro eliminazione. Un accordo di massima è stato raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 sulla proposta di direttiva sulla **tassazione degli interessi e diritti** pagati tra società di Stati membri diversi, stabilendo, anche per evitare doppie tassazioni, la non applicazione dell'imposta nel paese d'origine.

Sulla proposta di direttiva concernente la tassazione del risparmio, volta principalmente ad eliminare fenomeni di attrazione di capitali da parte di Paesi a bassa tassazione, un notevole passo è stato inizialmente compiuto in occasione del Vertice europeo di Santa Maria da Feira che, con l'indicazione degli elementi di una possibile soluzione di compromesso e la fissazione della data per il raggiungimento di un accordo alla fine del 2000, ha costituito la base per l'esito positivo registrato al Consiglio Ecofin del 27 novembre 2000.

L'accordo prevede che a partire dal 2003 gli interessi pagati in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro saranno soggetti a tassazione nel solo Paese di residenza, e ciò sarà possibile sulla base di uno scambio di informazioni fra i Paesi interessati. Altre disposizioni riguardano le modalità per determinare la residenza del percepiente degli interessi, la procedura di informazione, le modalità di controllo che in un primo periodo d'applicazione (sino al 2010) si baseranno, alternativamente, sullo scambio di informazioni o sull'applicazione di una ritenuta minima d'acconto nello Stato di origine, senza comunicazioni allo Stato di residenza del beneficiario. Nel periodo 2003 – 2010 solo tre Stati (Austria, Belgio e Lussemburgo) manterranno il segreto bancario, prevedendo, in luogo delle informazioni, l'applicazione di una ritenuta d'imposta. Questa ritenuta non sarà inferiore al 15% nel corso dei primi tre anni del periodo transitorio, e non inferiore al 25% nei successivi quattro anni.

L'accordo raggiunto non ha portato, tuttavia, all'adozione definitiva del "pacchetto fiscale" in quanto i tre Stati che intendono mantenere, sia pure transitoriamente, il segreto bancario hanno posto come condizione per la loro adesione alla direttiva sulla tassazione del risparmio di non residenti e, in definitiva, a tutto il pacchetto fiscale, il positivo esito delle discussioni che la Commissione ha avviato con i Paesi terzi che hanno piazze finanziarie di rilievo, fra cui la Svizzera e il Principato di Monaco, che comporti l'impegno di questi Stati ad adottare analoghe regole di scambio d'informazione o misure equivalenti, al fine di evitare che l'introduzione del regime comunitario lasci permanere distorsioni a beneficio di questi ultimi.

Al riguardo, il Consiglio di Santa Maria da Feira ha dato mandato alla Commissione di raggiungere un accordo con i Paesi terzi interessati entro la fine del 2002, data coincidente con l'entrata in vigore del regime comunitario secondo il programma definito nella direttiva.

Risultato positivo nella fiscalità è l'accordo intervenuto per la proroga al 31 dicembre 2005 dal regime transitorio dell'IVA, la cui scadenza era prevista a fine anno 2000. Viene mantenuto il livello dell'aliquota minima ridotta al 5%. Nello spirito di una maggiore integrazione, i Quindici si sono impegnati a compiere ogni sforzo nello stabilire l'aliquota normale applicabile nel loro territorio per non aumentare l'attuale scarto di dieci punti percentuali esistente nella Comunità fra aliquota più bassa (15%) e quella più elevata (25%).

Risultati non trascurabili sono stati raggiunti nel settore finanziario, peraltro non condizionato dal criterio dell'unanimità.

In vista di ampliare ed armonizzare la disciplina della raccolta dei capitali dei **fondi comuni d'investimento**, stabilire disposizioni volte ad instaurare condizioni di parità per l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività delle società e di disporre più complete garanzie per gli investitori. Sono proseguiti i lavori comunitari sulle modifiche alla normativa vigente, che ha apportato un notevole contributo alla realizzazione del mercato unico nel settore, introducendo per la prima volta nei servizi finanziari il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e disposizioni

sulla libera circolazione delle quote degli organismi d'investimento collettivo (OICVM).

Considerata l'evoluzione dei mercati e nell'obiettivo di sviluppare le opportunità d'investimento degli OICVM, nuove attività riguardano la possibilità di ricorso a strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato emessi da grandi imprese, strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC) diversi dai valori mobiliari, investimenti in depositi bancari, investimenti in quote di altri OICVM e/o altri organismi d'investimento collettivo. Fanno da corollario alle nuove misure la previsione di condizioni precipue limitative e norme prudenziali, che assicurano un alto grado di protezione dei risparmiatori.

Da parte italiana si è cooperato attivamente per il raggiungimento di un accordo al fine di pervenire in tempi rapidi all'adozione definitiva del provvedimento volto ad una maggiore apertura e alla più puntuale disciplina del mercato del risparmio gestito, nel quale l'Italia occupa, nel mondo, il quarto posto.

I negoziati non si sono, invece, conclusi per la seconda direttiva che armonizza le condizioni di concorrenza delle società di gestione degli organismi d'investimento collettivo nonché il prospetto semplificato che costituisce l'elemento fondamentale e pratico di informazione degli investitori.

Tenuto conto che le due proposte mirano a formare un insieme completo e coerente di disposizioni nel settore, si è posta l'esigenza di una loro attuazione contemporanea, per cui il Consiglio ha convenuto di procedere rapidamente alla conclusione dell'esame della seconda direttiva in modo da pervenire all'adozione contemporanea dei due provvedimenti nel corso del primo semestre del 2001.

3.3 AMBIENTE

Nasce l'ipotesi di un governo mondiale dell'ambiente, sostenuto anche dal governo italiano, mentre si rafforza in ambito comunitario l'introduzione di una responsabilità oggettiva per danni ambientali. Intensa l'attività nazionale per una regolamentazione completa degli organismi geneticamente modificati e per introdurre norme comunitarie contro l'inquinamento creato dai campi elettromagnetici. Il ricorso alle fonti di energia rinnovabili apre nuove prospettive future per le imprese che investono in energia pulita, destinatarie anche di un regime di sostegno. Una nuova strategia negoziale con gli Stati Uniti è prevista per i cambiamenti climatici da parte dell'Unione.

I cambiamenti climatici sono stati il tema politico di maggior rilievo dell'ultimo Consiglio Ambiente. La Presidenza francese ha inteso utilizzare l'incontro per impostare una nuova strategia negoziale dell'Unione con gli Stati Uniti ed i loro alleati dell'Umbrella group (Canada, Australia e Nuova Zelanda), dopo il sostanziale fallimento della VI Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici tenutasi all'Aja nel novembre scorso, in coerenza di quanto era stato deciso a Nizza dai Capi di stato e di governo. Il Consiglio ha approvato all'unanimità un documento conclusivo, nonostante le posizioni inizialmente divergenti espresse dall'Olanda e dal Regno Unito (più aperte nei confronti delle proposte dell'Umbrella group), dichiarandosi disponibile a riprendere i contatti negoziali non solo con gli altri Paesi OCSE, ma anche con i Paesi della linea del G77 e dell'ex Unione sovietica. Nello stesso testo di conclusioni il Consiglio ribadisce l'assoluta necessità di riprendere il negoziato salvaguardando le condizioni di base che assicurino del protocollo di Kyoto, in particolare attenendosi ad un utilizzo limitato dei *sinks* (pozzi di assorbimento), alla definizione dei progetti ammissibili in virtù di un meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM) e assicurando l'attuazione sul

piano nazionale di misure di riduzione sostanziale delle emissioni di gas-serra nei Paesi maggiormente industrializzati.

Il governo italiano, come peraltro era già accaduto all'Aja, ha svolto un ruolo attivo a sostegno della Presidenza, sottolineando la necessità, da un lato, di chiarire e rendere effettivamente unitaria la posizione dell'Unione europea e, dall'altro, di stabilire in maniera netta le condizioni minime per accettare una ripresa del negoziato con gli Stati Uniti e gli altri partner dell'Umbrella group.

Il Libro bianco sulla **responsabilità per danni all'ambiente** ha l'obiettivo di prendere in esame le opzioni esistenti per la definizione di un regime di responsabilità specifico riferito alla produzione e diffusione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, una normativa comunitaria specifica nel campo dei trasporti delle merci pericolose, un campo di applicazione ampio (non limitato ai soli problemi sulla biodiversità e sulla tutela delle aree protette), un regime assicurativo per la tutela del danno ambientale il più possibile estesa ed una possibile responsabilità delle autorità pubbliche qualora svolgano funzioni di operatore diretto, di controllore di attività a rischio ambientale.

Il governo italiano intende conformarsi ai principi che ispirano l'azione comunitaria nel settore della tutela ambientale, auspicando il potenziamento della responsabilità civile in applicazione del principio "chi inquina paga". Pertanto chi svolge determinate attività pericolose deve dotarsi di tutti i dispositivi atti ad evitare ogni tipo di inquinamento e, in caso di danno, deve sopportare i costi per il ripristino della situazione pregressa. Nell'impossibilità del ripristino scatta l'obbligo del risarcimento. Nel caso in cui il diretto responsabile dell'attività dannosa dovesse risultare non identificato, insolvente o inadempiente, lo Stato dovrebbe essere tenuto a rispondere, in via diretta, di parte o di tutto il danno ambientale da altri cagionato. Sarebbe poi nella facoltà dello stesso Stato potersi rivalere successivamente nei confronti del responsabile.

La Commissione ha confermato l'impegno a presentare entro il 2001 una proposta di direttiva quadro in materia.

In preparazione della Conferenza delle Nazioni unite Rio+10, sul tema del **governo mondiale dell'ambiente** (promozione di un più efficace sistema

internazionale di coordinamento e gestione delle problematiche ambientali) il Consiglio ha adottato il testo di conclusioni presentato dalla Presidenza francese, dove si prevede un generico impegno dell'Unione europea a rivedere la sua quota contributiva e il sistema di finanziamento dell'UNEP (Programma Nazioni Unite per l'Ambiente) il cui progetto di riforma, sostenuto anche dal governo italiano, è di favorirne una progressiva trasformazione in un organismo mondiale comparabile all'OMC con responsabilità di effettivo indirizzo e coordinamento internazionale sulle problematiche ambientali.

Lo **sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano** è stato affrontato dalla Commissione per incoraggiare l'elaborazione, lo scambio e l'applicazione delle buone prassi nel quadro dell'attuazione a livello locale della legislazione comunitaria in materia ambientale e di Agenda 21 (il programma ONU per lo sviluppo sostenibile). Vuole sviluppare un quadro comunitario di cooperazione fornendo un sostegno finanziario e tecnico a reti costituite da autorità locali che comprendano almeno tre Stati membri e, almeno, uno degli Stati in via d'adesione. L'accordo al Consiglio di dicembre, con l'astensione tedesca, apre la partecipazione ai progetti presentati dalle reti delle autorità locali, comprese le città situate nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, progetti in cui sarà garantita la coerenza, la complementarità e la sinergia con le attività di altri programmi e iniziative analoghe della comunità e, in particolare, l'iniziativa URBAN.

La riduzione **dell'inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti su strada** è l'impegno che l'Unione europea sta portando avanti attraverso una politica organica di adeguamento normativo della legislazione vigente. Il Consiglio ha adottato un testo di conclusioni di indirizzo per la Commissione che dovrà avviare la terza fase del programma Auto-oil sulle emissioni inquinanti dei veicoli e sulla qualità ecologica dei carburanti.

Le **emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione** saranno regolamentate da una nuova proposta di direttiva, il cui testo è stato già adottato dal Consiglio Ambiente in posizione comune.

Gli elementi centrali sono l'aggiornamento dei valori limite di emissione applicabili agli impianti di combustione esistenti e a quelli messi in servizio dopo il 1° gennaio 2000 e l'ampliamento del campo di applicazione alle

turbine a gas. La data limite di adeguamento, come richiesto dal governo italiano, è stabilita al 2008.

La precedente normativa è stata modificata per ridurre le curve comunitarie dell'inquinamento atmosferico originato dai nuovi impianti di combustione, introducendo valori limite di emissione rigorosi per biossido di zolfo ed ossidi di azoto e incoraggiando la generazione combinata di calore ed elettricità.

Il risultato, complessivamente positivo per l'Italia, tiene conto dell'esclusione degli impianti nuovi dall'applicazione della norma, che prevede il ricorso alla deroga per i combustibili solidi autoctoni. Questa deroga finiva per penalizzare quei Paesi come l'Italia, che hanno fatto in passato scelte coraggiose in materia di politica energetica, rinunciando al nucleare e privilegiando combustibili a più basso impatto ambientale.

La riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al **benzene** e al **monossido di carbonio** per evitare, prevenire o limitare gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale è il principale obiettivo di una direttiva adottata formalmente dal Consiglio nell'ottobre 2000 nell'ambito del V programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è scientificamente difficile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana.

I valori limite fissati dalla direttiva sono requisiti minimi. Gli Stati membri possono quindi mantenere o introdurre provvedimenti per una protezione ancora maggiore, per esempio proteggendo la salute di categorie particolarmente vulnerabili della popolazione come bambini e degenti ospedalieri e anticipando le date di raggiungimento dei valori limite.

Con riferimento all'inquinamento atmosferico, il Consiglio Ambiente ha adottato una posizione comune sull'**ozono** nell'atmosfera mirante ad introdurre valori di riferimento (rilevanti a livello locale) per l'ozono atmosferico al fine di proteggere la salute umana, individuando anche misure di monitoraggio delle concentrazioni ozono nell'aria ambiente, nonchè d'informazione del pubblico dei risultati del monitoraggio.

I valori fissati per le concentrazioni di ozono nell'atmosfera devono essere raggiunti entro il 2010, costituendo un impegno per l'Italia e i Paesi mediterranei dell'UE, perché l'ozono è un inquinante secondario, le cui concentrazioni aumentano nel caso di temperature elevate ed in assenza di pioggia e di vento.

Questa proposta è stata presentata in parallelo con la direttiva **Tetti nazionali di emissione (NEC)** ,che riguarda i valori limite nazionali di emissione per taluni inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili) oggetto di un accordo politico unanime al Consiglio Ambiente nel giugno 2000. Questi limiti dovranno essere raggiunti dagli Stati membri entro il 2010. Il contenuto della direttiva è strettamente connesso con la legislazione esistente a livello europeo e la politica ambientale dell'Unione europea e si pone in relazione agli impegni previsti dal protocollo di Göteborg per ridurre acidificazione, eutrofizzazione e ozono troposferico (dicembre 1999), nell'ambito della Convenzione ECE/ONU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Il governo italiano ha annunciato in sede di approvazione la decisione di adottare limiti più ambiziosi rispetto al protocollo di Göteborg, per SO2 (475 mila tonnellate invece di 500) e per NOX (990 mila tonnellate invece di 1 milione). Per i composti organici volatili il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta sui prodotti per uso domestico.

La **sicurezza marittima** è rilevante per l'ambiente e per la concorrenza. Questa è la posizione che il governo italiano ha espresso all'ultimo Consiglio di dicembre tanto da ritenere urgente che l'Unione europea adegui i propri standard di sicurezza del trasporto marittimo a quelli in vigore negli Stati Uniti per le navi da carico, costruite prima del 1982, oltre alla necessità di promuovere a livello comunitario misure specifiche in particolare per le aree costiere sensibili, come la. tutela della laguna di Venezia. Questa iniziativa proposta al Consiglio di dicembre 2000, è costituita dal secondo pacchetto "Erika", di cui si tratterà nel capitolo sui trasporti, comprendente l'istituzione di un'Agenzia tecnica per la sicurezza marittima, l'attuazione di sistemi di sorveglianza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose ed inquinanti, la messa in atto di misure

complementari a livello europeo per un risarcimento adeguato delle vittime di inquinamento da idrocarburi.

Il Libro bianco sulle **fonti di energia rinnovabili** del 1997 sottolineava il ruolo fondamentale di queste fonti energetiche alternative per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, l'occupazione e la protezione dell'ambiente. In coerenza a queste indicazioni il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a dicembre 2000 su una regolamentazione eventuale aumento di produzione dell'energia elettrica, ottenuta da fonti rinnovabili. L'uso di queste fonti energetiche costituirebbe una delle azioni previste per rispettare gli impegni di Kyoto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I punti principali sono la fissazione da parte degli Stati membri di quote nazionali di energia alternativa da produrre e consumare, l'istituzione di un sistema di certificazione di origine dell'energia, la creazione da parte della Commissione entro cinque anni di un regime di sostegno comunitario armonizzato, l'adozione di misure di accompagnamento volte a facilitare l'immissione nel mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Il governo italiano, particolarmente sensibile alla materia, si è impegnato ad un'incentivazione dell'energia eolica e solare.

L'esposizione al rumore ambientale, la sua determinazione e gestione, hanno trovato una normativa quadro comunitaria che si intende attuare gradualmente. L'armonizzazione dei descrittori e dei metodi di determinazione del rumore, attraverso i quali si otterranno i dati sulla esposizione al rumore sotto forma di mappe acustiche che saranno successivamente rese pubbliche è l'obiettivo sul quale raggiungere un accordo politico per la posizione comune, integrando anche alcuni degli emendamenti votati dal Parlamento europeo. Il governo italiano ha sostenuto il testo di base ottenendo alcune modifiche testuali tenendo conto che la normativa vigente nel nostro Paese è stata la prima ad introdurre in Europa una legge quadro e nuove tecniche di settore.

Lo sviluppo tecnologico ha comportato in questi ultimi anni un aumento considerevole dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori a molteplici sorgenti di campi **elettrici**, **magnetici** ed **elettromagnetici**. L'Italia è favorevole ad una iniziativa comunitaria che stabilisca un quadro

comune relativo all'esposizione per tempi prolungati ai campi elettromagnetici, in un'ottica di protezione della popolazione per gli effetti a lungo termine e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Nella raccomandazione, adottata dal Consiglio, si auspica che il quadro di insieme sia riesaminato e rivalutato regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico, nell'impiego di sorgenti e nelle utilizzazioni che danno luogo ad una esposizione a campi elettromagnetici.
Difendere l'ambiente dall'inquinamento prodotto dai **rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**, limitare la produzione di rifiuti che devono essere smaltiti riducendo la nocività degli stessi attraverso la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose, armonizzare le misure nazionali di gestione di questi rifiuti per non creare distorsione del mercato unico comunitario, sono gli obiettivi delle due proposte di normativa presentate dalla Commissione nel giugno del 2000. Spetterà ai produttori riprendere e riciclare le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di raccolta separata e i consumatori potranno gestire senza spese le proprie apparecchiature.
L'esigenza di procedere ad una fusione dei due atti normativi, facendo ricorso ad un'unica base giuridica ed alla necessità di far coincidere la data di entrata in vigore della direttiva con l'acquisizione da parte dei produttori degli oneri finanziari derivanti dalla consegna dei rifiuti (che sono attualmente a carico dei consumatori e dei comuni), sono alcuni degli aspetti innovativi più interessanti sostenuti dalla gran parte delle delegazioni, compresa quella italiana.
Un sistema efficace di protezione delle acque di superficie, sotterranee e marino-costiere, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, un controllo integrato della fornitura di acque per usi plurimi, un sostanziale miglioramento nella lotta alle alluvioni ed alla siccità, sono gli obiettivi fondamentali sull'azione comunitaria nel settore della **politica delle acque**, integrata ai diversi livelli comunitario, nazionale e locale.
L'unità amministrativa di base per la protezione e l'impiego delle acque è individuata nel "distretto idrografico", che sovrintende nel territorio ai

"bacini idrografici", attraverso la fissazione degli obiettivi ambientali e l'elaborazione di piani di gestione.
La discussione è diventata di particolare attualità per l'Italia dopo le tragiche alluvioni verificatesi negli ultimi tempi. In Italia dal 1999 è in vigore un testo unico sulla politica delle acque ispirato alla posizione comune adottata dal Consiglio in prima lettura nel marzo del 1999.
L'impatto ambientale determinato dal cloruro di polivinile (**PVC**) compresi gli effetti sulla salute umana ad essi connessi, sono oggetto di un Libro verde presentato dalla Commissione nel luglio 2000 conformemente agli impegni presi nel Consiglio Ambiente dell'aprile 1998 e nel documento presentato dalla Commissione stessa nel novembre del medesimo anno, in cui riferiva sull'attuazione degli strumenti normativi vigenti in materia di prodotti chimici. Il PVC è un prodotto chimico-polimerico che in forma di resina sintetica è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Da anni è al centro di un intenso dibattito di ordine scientifico, tecnico ed economico sui suoi effetti sia sulla salute umana che sull'ambiente.
Le misure fin qui adottate dagli Stati membri sono spesso divergenti, con ripercussioni non sempre positive sul mercato interno. Da qui la necessità di adottare una strategia integrata finalizzata a consentire la valutazione scientifica dell'intero ciclo di vita del PVC, sia per quanto riguarda le diverse problematiche ambientali che gli effetti sulla salute umana, in modo da considerare possibili soluzioni alternative per ridurre gli effetti in vista di uno sviluppo sostenibile. E' in atto una consultazione pubblica sulle soluzioni proposte dal Libro verde, con l'impegno di presentare nel 2001 un quadro normativo comunitario completo in grado di affrontare efficacemente i problemi ambientali e di salute connessi all'utilizzazione del PVC.
In riferimento alla strategia settoriale in materia di prodotti chimici pericolosi che è in via di definizione, il Consiglio Ambiente del marzo 2000 ha approvato un testo di conclusioni riferito alla comunicazione della Commissione concernente i cosiddetti **pertubatori endocrini**, sostanze chimiche considerate a rischio per la loro possibile influenza sui sistemi ormonali degli esseri umani, degli animali e sulla riproduzione delle piante.

Tale testo fornisce alla Commissione e agli Stati membri le linee guida per l'attuazione delle misure da adottare a breve o medio periodo.
Per il governo italiano il risultato nel complesso è accettabile, soprattutto in riferimento all'elenco delle sostanze da sottoporre a controllo per il quale erano state espresse delle riserve da Danimarca, Svezia e Paesi Bassi.
La Commissione ha avviato le attività per realizzare un progetto completo di regolamentazione degli **organismi geneticamente modificati (OGM)**, che garantisca un sistema di etichettatura e di tracciabilità degli OGM e dei prodotti derivati.
Pur non mantenendo l'impegno di presentare tale progetto al Consiglio di dicembre 2000, il Commissario Wallstrom ha dichiarato di voler procedere entro la fine del 2001 ad una revisione completa della legislazione comunitaria nel settore alimentare, agricolo e sanitario. E' emerso con chiarezza sia nelle riunioni degli esperti che nel Consiglio, l'orientamento maggioritario verso l'approccio orizzontale ovvero l'utilizzazione di uno strumento normativo specifico per indicare le modalità di applicazione dell'obbligo di tracciabilità, etichettatura, e responsabilità ambientale. Il governo italiano ha colto tutte le occasioni di incontro, compresa quella relativa alla proposta di revisione della direttiva relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM. per sottolineare la propria preoccupazione per il ritardo accumulato dalla Commissione nel dare risposta completa ad una problematica che ha sempre considerato centrale.
Il **Protocollo di Cartagena** sulla biosicurezza fornisce un quadro di regole, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi geneticamente modificati, derivanti dalla moderna biotecnologia, che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica. Il protocollo tiene inoltre conto dei rischi per la salute umana e prende in considerazione i movimenti transfrontalieri. E' stato adottato a Montreal il 29 gennaio 2000 nel corso della Conferenza straordinaria delle parti della Convenzione sulla diversità biologica e firmato anche dall'Unione europea durante la quinta riunione della Conferenza stessa tenutasi a Nairobi dal 15 al 26 maggio 2000. La firma da parte della Comunità europea in quanto tale ha dato a